

STATUTO
Odv Associazione culturale Tempo e Spazio

Articolo 1

Costituzione, forma giuridica, denominazione, durata.

1.1 -E' costituita l'**Organizzazione di volontariato** denominata "**Odv Associazione culturale Tempo e Spazio**", ente del terzo Settore che in seguito sarà denominata "Associazione".

1.2 -L'Associazione **originariamente** adotta come riferimento la legge quadro del volontariato 266/91 e la legge regionale del volontariato 22/93, **e successivamente il D.L. 117/2017 (a norma della legge n. 106/2016 del Codice del Terzo Settore) e il D. L. n. 105/2018**

1.3 - I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa.

1.4 - La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2

Sede legale e sedi secondarie

2.1 - L'associazione ha sede in Via Marengoni, 5 a Trezzano Rosa (MI) e può costituire sedi secondarie.

2.2 -Il trasferimento della sede principale in altro Comune deve essere deciso con deliberazione dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune. Il Consiglio Direttivo, sempre con sua deliberazione, può inoltre istituire sedi secondarie anche in altri Comuni.

Articolo 3

Finalità e modalità di svolgimento delle attività di interesse generale

3.1-L'**Odv Associazione culturale Tempo e Spazio** **persegue, senza fini di lucro, queste finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:**

-porsi come luogo di incontro e di aggregazione su interessi culturali, contribuendo alla funzione sociale di maturazione civile.

-favorire ogni occasione perché il maggior numero di persone possa sentirsi parte di una comunità attiva e solidale, condividendo gratuitamente le proprie risorse culturali, favorendo lo scambio di opinioni e l'interscambio tra culture diverse, anche in collaborazione con altri Enti e Associazioni operanti sul Territorio.

3.2 - **L'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati, per lo svolgimento di "attività di interesse generale" che sono prevalentemente in favore di terzi e che, in conformità con i punti d /i / k /l / v/ w dell'articolo 5 del D.L. n.117/2017, hanno ad oggetto:**

-d) educazione, istruzione e formazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa e inclusiva: sarà possibile declinare in vari modi tali attività, ad esempio con

- .conferenze e incontri con studenti, in collaborazione con la Scuola
- .oppure laboratori di Lingue, ovvero di Italiano seconda Lingua (L2)
- .o lezioni base di informatica e di educazione all'uso della tecnologia telematica, su richiesta di persone non tecnologicamente esperte;

-i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale: a titolo esemplificativo

- .Convegni, incontri, mostre, laboratori e iniziative culturali pubbliche
- .Partecipazione organizzativa a gruppi di incontro della Biblioteca o di altri enti

.Redazione del sito dell'associazione e/o stampa di depliant informativi

-k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso con

- .Visite di gruppo a Musei, luoghi di culto e siti culturali del Territorio
- .Uscite di gruppo per spettacoli vari.

-l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo: ad esempio e solo su richiesta

- .collaborando con altri enti in progetti di aiuto-compiti/studio assistito
- .oppure collaborando con Istituti scolastici del Territorio per la certificazione di competenze acquisite da studente in attività di

volontariato presso l'associazione, per Alternanza Scuola/Lavoro.

- v) *promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata:*

.ad esempio con iniziative per la Giornata della Memoria

o per la Giornata in Ricordo delle Vittime di tutte le Mafie

- w) *promozione dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità:*

.ad esempio con iniziative svolte in occasione della Giornata della Donna

o per la celebrazione della Giornata dei Diritti dell'Infanzia.

3.3 - L'Associazione inoltre, compatibilmente con la disponibilità economica del bilancio, non esclude la possibilità di intervenire in via eccezionale, parzialmente o in toto, nella riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o appartenenti al patrimonio culturale da valorizzare, oppure di eventuali beni del territorio che siano confiscati alla criminalità organizzata (in conformità con i punti -F e -Z del sopracitato art. 5 del D.L.117/2017).

Articolo 4

Aderenti all'associazione

4.1 - All'Associazione possono aderire tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di domanda compilata da parte del richiedente.

4.2 - Gli aderenti sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari.

4.2.1 Gli aderenti fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto **originario**.

4.2.2 Gli aderenti ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo.

4.2.3 Gli aderenti onorari sono tutti coloro ai quali il Consiglio Direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.

4.2.4 Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione **come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro nella persona di un rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero dell'Odv.**

4.3 -Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione.

L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione nel registro degli aderenti all'associazione.

4.4 -Ciascun aderente maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di aderenti, per l'approvazione e modificazione dello Statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

4.5 - Il numero degli aderenti è illimitato.

4.6 - La qualifica di aderente si perde per:

-dimissioni volontarie;

-sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;

-decesso;

-esclusione deliberata dagli organi competenti in conformità al presente Statuto per comportamento contrastante con gli scopi statutari e/o persistente violazione delle regole dell'Associazione.

-morosità;

4.7 - La perdita della qualifica di aderente deve essere dichiarata con delibera del Consiglio Direttivo.

4.8 - La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione dell'aderente dall'Associazione deve essere comunicata al soggetto interessato, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere al Collegio dei Garanti (se nominato) o all'Assemblea degli aderenti mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Articolo 5

Diritti e doveri degli aderenti

5.1 - Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione. Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. Il contributo è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente e deve essere versato entro 30 giorni prima

dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.

5.2 -Tutti gli aderenti hanno parità di diritti e doveri.

5.3 - Gli aderenti hanno il diritto:

. di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega;

- all'elettorato attivo e passivo per le cariche sociali;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di accedere ai documenti, agli atti dell'Associazione e **ai libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno(o da delibera del Consiglio direttivo)**;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

5.4 - Gli aderenti sono tenuti a prestare la propria attività in modo spontaneo, personale e gratuito, senza fini di lucro neppure indiretto ed a tenere un comportamento verso gli altri soci ed all'esterno animato da spirito di solidarietà e conforme agli scopi dell'Associazione.

5.5 - Gli aderenti hanno l'obbligo di:

- osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi sociali con la propria attività gratuita e volontaria, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
- versare il contributo associativo annuale stabilito dall'Assemblea;
- svolgere le attività preventivamente concordate con i referenti e deliberate dagli organi sociali;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione.

5.6-Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, in osservanza di quanto stabilito dalla normativa vigente.

Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Articolo 6

Organi sociali dell'Associazione

6.1 - Organi dell'Associazione sono:

- Assemblea degli aderenti;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente e Vicepresidente/i;

6.2 - Possono inoltre essere costituiti i seguenti organi di controllo e garanzia:

- Collegio dei Revisori dei Conti;
- Collegio dei Garanti.

6.3 -Gli organi sociali e i collegi di controllo e garanzia hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati.

Articolo 7

Assemblea degli aderenti

7.1 - L'assemblea degli aderenti è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti gli aderenti ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore del contributo versato.

7.2 - L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.

7.3 -La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo (1/3) del Consiglio Direttivo o di un decimo(**con arrotond. per eccesso**) degli aderenti **+1**.

7.4 - L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- l'approvazione del programma e del preventivo economico per l'anno successivo;
- l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

7.5 - Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- **nominare e revocare i componenti degli organi sociali;**
- **nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;**
- **deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;**
- **deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;**
- **approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;**
- approvare gli indirizzi e il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;

- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
 - approvare il regolamento interno all'uopo predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - fissare l'ammontare del contributo associativo.
- 7.6 -L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'associazione.
- 7.7- Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, la fusione o la scissione oppure lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione sono richieste le maggioranze indicate nell'art. 15.
- 7.8 -L'assemblea è convocata, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, **per e-mail** o con altro mezzo che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, oppure mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.
- 7.9 - In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega.
- 7.10 - In seconda e nelle successive convocazioni è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti, in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
- 7.11 - Ciascun aderente può essere portatore di una sola delega di altro aderente.
- 7.12 - All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un segretario che dovrà redigere il verbale e sottoscriverlo con il Presidente.
- 7.13 - Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità **mediante invio di e-mail o rendendo visionabile in sede il relativo verbale**, che va anche **archiviato** nel libro delle Assemblee degli aderenti. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

Articolo 8

Il Consiglio Direttivo (Organo di amministrazione)

- 8.1 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da **5 a 11** Consiglieri, nominati dall'Assemblea fra i propri aderenti e **agli amministratori viene attribuito il potere di rappresentanza generale, previa autorizzazione del C. D.**
- 8.2 - I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
- 8.3 - Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente (o più Vice Presidenti).
- 8.4 - Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri.
- Essi decadono automaticamente qualora siano assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive. Il Consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza dei due terzi (2/3) dei soci.
- 8.4.1 - Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite **e-mail**, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di **e-mail inviata** almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.
- 8.4.2 - Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni **sei** mesi o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
- 8.4.3 - Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
- 8.4.4 - Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
- 8.4.5 - Le decisioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
- 8.4.6 - Di ogni riunione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e **archiviato nel libro dei verbali** delle riunioni del Consiglio Direttivo.
- 8.5 - Compete al Consiglio Direttivo:
- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
 - predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo e il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
 - determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel

programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;

- eleggere il Presidente e il Vice Presidente o più Vice Presidenti;
- nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non aderenti;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- deliberare in merito all'esclusione di aderenti;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il personale eventualmente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti **dalla normativa vigente oltre che** dalle disponibilità previste dal bilancio.
- istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
- nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore delle sezioni di lavoro, deliberandone i relativi poteri.

8.6 - Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri a uno o più membri del Consiglio stesso.

8.7 -Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Articolo 9

Presidente e Vicepresidente

9.1 -Il Presidente, **come il Vicepresidente**, è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranza dei voti e dura in carica tre anni.

9.2 - Il Presidente:

1. ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
2. dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
3. può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire pagamenti e incassi e ad accettare donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
4. ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
5. presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo;
6. convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
7. conferisce agli aderenti procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo;
8. in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

9.3 -In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

9.4 - Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente farà piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Articolo 10

Collegio dei Revisori dei Conti

10.1 -L'Assemblea può nominare un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

10.2 - Il Collegio:

- elegge tra i suoi componenti il Presidente
- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comitato Esecutivo;
- riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro del Revisori dei Conti.

Articolo 11
Collegio dei Garanti

11.1 -L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

11.2 - Il Collegio:

- ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

Articolo 12

Gratuità delle cariche e delle attività di volontariato svolte dagli aderenti

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate **per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente.**

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulla tipologia di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Articolo 13

Patrimonio, sua destinazione e assenza di scopo di lucro

13.1 -**Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato senza scopo di lucro per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale** ed è costituito:

- da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- donazioni, finanziamenti, erogazioni e lasciti destinati esplicitamente ad incremento del patrimonio;
- contributi da soggetti/enti pubblici e/o privati destinati esplicitamente ad incremento del patrimonio;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

13.2 -Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- contributi degli aderenti per le spese relative alle finalità istituzionali dell'associazione;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
- contributi di Organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi.

13.3 -I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme disgiunte del Presidente o del **Vicepresidente** salvo diversa deliberazione specifica del Consiglio Direttivo.

Articolo 14

Esercizio sociale, Bilancio, Organi competenti e divieto distribuzione utili

14.1 -**Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.**

14.2 -Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori, se previsto, almeno 30 giorni prima della presentazione all'Assemblea.

14.3 - Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

14.4 - Il bilancio coincide con l'anno solare.

14.5 - Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 3. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la vita dell'associazione **ai sensi dell'art.8 comma 2 del D. Lgs.117/2017.**

Articolo 15

Modifiche allo Statuto - Scioglimento dell'associazione e devoluzione patrimonio

15.1 - Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo **(con arrotondamento superiore)** degli aderenti + 1. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti (3/4) degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione valgono i quorum costitutivi e deliberativi dell'omologa ordinaria di cui al punto 7.10

15.2 - Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'Associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli aderenti, dall'Assemblea degli aderenti convocata con specifico ordine del giorno.

15.3 - **In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del RUNTS di cui all'art.45, comma 1, del D. Lgs 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, avente analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D. Lgs.117/2017.**

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

Articolo 16

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla legislazione regionale sul volontariato e, **con riferimento al Codice del Terzo Settore, al D.Lgs. n. 117/2017 (a norma della Legge n.106/2016) e al D.Leg.105/2018.**

Le modifiche dello Statuto (evidenziate in corsivo-grassetto) sono state approvate dall'Assemblea Straordinaria degli aderenti in data 29/05/2019.

Le modifiche statutarie di cui sopra sono esenti da imposte di registro e di bollo, in quanto aventi scopo di adeguare gli atti dell'Odv alla nuova normativa del Terzo Settore, secondo quanto stabilito nel D.Lgs. n.117 del 3/7/2017 e successiva modifica di D.Lgs. n.105 del 3/8/2018